

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 20**

Riunione del 1 febbraio 2012

21.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- BOZZETTI MATTEO tesserato

Sono presenti:

- Avv. Costanza	Acciai	- Presidente
- Avv. Thomas	Martone	- Vice Presidente
- Avv. Andrea	Ordine	- Componente – Relatore

Con relazione ex art.72 R.G. del 3 gennaio 2012, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art.73, comma 2, R.G., in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- BOZZETTI MATTEO, *per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex art.17 Statuto Fipav e 19 RAT, ripetutamente ingiuriato gli arbitri della gara del Campionato Nazionale serie B2/F Grabi Cingia Volley / Properzi Volley 2000, disputata in data 12/11/2011, gara alla quale assisteva come spettatore.*

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione, deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione dell'incolpato all'udienza del 1 febbraio 2012 alla quale nessuno compariva per quest'ultimo.

.....

La Commissione Giudicante Nazionale, letti gli atti ed esaminati i documenti, udita la relazione della procura Federale che insiste nella relazione ex art.72 lett. C) R.G.

osserva

Con comunicato ufficiale n.5 del 17.11.2011 il GUF trasmetteva gli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, avendo rilevato, dalla lettura del referto di gara tra la Grabi Cingia Volley e la Properzi Volley 2000, il comportamento offensivo tenuto dal Sig. Matteo Bozzetti (dirigente del sodalizio Ostiano Volley Ass.Dilettantistica) nei confronti della coppia arbitrale, mentre si trovava confuso tra il pubblico. In particolare l'incolpato aveva più volte urlato frasi offensive ed ingiuriose ed era stato, peraltro, riconosciuto e segnalato dai direttori di gara.

La responsabilità dell'incolpato è provata e giustifica la richiesta sanzione disciplinare.

In effetti il comportamento tenuto dal Bozzetti è stato puntualmente documentato nel referto di gara (anche con l'indicazione precisa delle frasi dallo stesso proferite) che, come noto, costituisce fonte primaria per l'accertamento dei fatti avvenuti nel contesto della competizione sportiva, a mente dell'art.20 R.G.

Come più volte chiarito da questa Commissione, infatti, il referto costituisce atto avente valore ufficiale che indica precisamente i dati tecnici e lo svolgimento della gara, la cui valenza può considerarsi, eventualmente, solo mitigata dalla presenza di ulteriori elementi probatori a sostegno delle deduzioni dell'incolpato.

A tal proposito si rileva che il Bozzetti (la cui carica di Dirigente presso altro Sodalizio avrebbe dovuto imporre, a maggior ragione, un diverso contegno nell'ambito della gara *de qua*) non ha ritenuto di svolgere alcuna attività difensiva né innanzi alla Procura federale né innanzi a questa Commissione non intendendo, quindi, confutare il valore probatorio del referto di gara il cui contenuto, per l'effetto, è da intendersi integralmente confermato.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale

Dichiara l'incolpato responsabile per i fatti al medesimo ascritti, come evidenziati e per l'effetto, dispone applicarsi la seguente sanzione:

- BOZZETTI MATTEO, sospensione da ogni attività federale per giorni 21 (ventuno) fino al giorno 8 marzo 2012 compreso.

ILPRESIDENTE
Avv.Costanza Acciai



Roma, 16 febbraio 2012